

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 24 (VENTIQUATTRO) del mese di OTTOBRE dell' anno 2005 (DUEMILACINQUE) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 4) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 5) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 6) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 10) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 11) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 12) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2005 (PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 222 DEL 23 SETTEMBRE 2005) RECANTE 'NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI'.

COD.DOCUMENTO GEO/05/87449

PROGR. N. 1677/2005

N. ORDINE 2

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare:

- l'art. 54, comma 1, lettera c) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, da esercitare di intesa con la Conferenza unificata ai sensi del comma 2;
- l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sentita la Conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e in particolare la Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia";

Vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma amministrativa e, in particolare:

- l'art. 145 con cui si è disposto che la Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato;
- l'art. 149, comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14, che delega ai Comuni le funzioni inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, potendosi avvalere delle strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai controlli sistematici o a campione;

Vista la L.R. 19 giugno 1984, n. 35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741", come modificata e integrata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, nonché dagli articoli 36 e 37 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", in testo

coordinato con gli articoli 13 e 14, rispettivamente, della L.R. 3 giugno 2003, n. 10;

Visto il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, nel testo coordinato con il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19, recante "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata e integrata)";

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", con collegata previsione di un regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 2;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003, con la quale sono state apportate correzioni e precisazioni alle normative tecniche allegate all'Ordinanza n. 3274/2003 sopracitata;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004, che con l'art. 6, comma 7 ha esteso la validità del predetto regime transitorio anche agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di sei mesi del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005, con la quale:
 - 1) sono state inserite ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 1);
 - 2) è stato prolungato di ulteriori tre mesi (e quindi fino all'8 agosto 2005) il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/03 (art. 2);
 - 3) è prevista l'emanazione entro sei mesi dalla pubblicazione la definizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, di linee guida per l'applicazione della normativa tecnica in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale (art. 3);

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di ulteriori due mesi (e quindi fino all'8 ottobre 2005) del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 e conseguente periodo transitorio di 18 mesi, come definito dall'art. 14-undecies della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 ottobre 2005, **in corso di pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale, che all'art. 1 dispone la proroga fino al 23 ottobre 2005 del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003, determinando in tal modo l'allineamento dei tempi con l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005 le cui norme tecniche includono tra le referenze tecniche essenziali anche l'Ordinanza n. 3274/2003 e s.m.i.;

Premesso che la Giunta regionale ha provveduto con appositi atti deliberativi n. 1435 del 21 luglio 2003, n. 772 del 26 aprile 2004 e n. 2329 del 22 novembre 2004 al recepimento delle citate ordinanze 3274/05, 3316/03, 3333/04 e 3379/04, fornendosi altresì prime indicazioni applicative delle stesse;

Considerato che vi è la necessità di fornire, anche in ragione delle rilevanti difficoltà applicative manifestate dagli enti locali e dalle categorie professionali, prime indicazioni per l'applicazione ed il recepimento nell'ordinamento regionale del recente decreto ministeriale 14 settembre 2005, anche per quanto attiene l'individuazione e operatività della classificazione sismica dei comuni della regione;

Ritenuto che allo stato attuale, anche per le motivazioni già contenute nella delibera della Giunta regionale n. 1435/2003, non è possibile addivenire alla rideterminazione della classificazione sismica dei Comuni della regione, dovendosi di conseguenza attenere, come previsto dal punto 3, lettera i, dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/03, alla classificazione sismica di prima applicazione stabilita dall'Allegato A dell'allegato 1 della medesima Ordinanza n. 3274/2003;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dr.ssa Leopolda Boschetti, e dal Direttore Generale alla Programmazione e Sistemi di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, ai

sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Marioluigi Bruschini, e dell'Assessore alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con autonomie, organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di fornire prime indicazioni applicative, così come indicate nell'ALLEGATO A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, circa:

- l'operatività a decorrere dal 23 ottobre 2005 delle "Norme tecniche per le costruzioni", di cui al Decreto ministeriale 14 settembre 2005 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
- la cessazione dal 23 ottobre 2005 della fase transitoria di applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e s.m.i. le cui norme tecniche tuttavia sono incluse tra le referenze tecniche essenziali per l'applicazione della normativa tecnica prevista dal Citato Decreto ministeriale, costituendone documenti applicativi di dettaglio;
- l'avvio dalla medesima data di un periodo transitorio di 18 mesi, come definito dall'art. 14-undecies della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel quale è ammessa, in alternativa, l'applicazione della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alle relative norme di attuazione;

2. di dare atto che a decorrere dal 23 ottobre 2005, al fine di avviare la fase sperimentale di applicazione della normativa tecnica di cui al punto 1, trova attuazione la classificazione sismica dei Comuni della regione, stabilita dall'Allegato 1, punto 3. dell'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, in via di prima applicazione e comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 1998. Detta prima classificazione sismica è riportata per facilitarne la consultabilità nell'elenco allegato come parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO B);

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2005 (PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 222 DEL 23 SETTEMBRE 2005) RECANTE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

Sommario:

1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale

2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale

2.1 La normativa tecnica per le costruzioni

2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni

2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica

2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità

2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio

3. L'ambito di applicazione

3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso

3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso ai fini del rilascio dei titoli edilizi.

3.3. Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori

4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità

(n. 105 Comuni in "zona 2")

5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità

(n. 214 Comuni in “zona 3” e n. 22 Comuni in “zona 4”)

5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4

6. Pianificazione territoriale e urbanistica

6.1. Prime indicazioni sulle analisi di pericolosità

6.2 Parere preventivo sui piani

1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale

Il Decreto ministeriale 14 settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni” – di seguito denominato “Decreto ministeriale” – entra in vigore il 23 ottobre 2005, trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 23 settembre 2005.

2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale

2.1 La normativa tecnica per le costruzioni

Il Decreto ministeriale detta la normativa tecnica nazionale per le costruzioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 112/1998 e alle altre leggi citate nell'art. 1 dello stesso Decreto ministeriale.¹

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale cessa di avere efficacia (fatti salvi i profili indicati successivamente) la normativa tecnica dettata in via d'urgenza, per ragioni di pubblica incolumità, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 maggio 2003 - di seguito denominata Ordinanza n. 3274/2003 - assunta nelle more dell'espletamento degli adempimenti che hanno portato all'approvazione del Decreto ministeriale.

Infatti, sempre il 23 ottobre 2005, si conclude il periodo di applicazione della normativa tecnica disposta dall'Ordinanza n. 3274/2003, sia pure secondo il regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 2 della stessa Ordinanza.²

2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni

Com'è noto la citata Ordinanza n. 3274/2003, stabilisce primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica da parte delle Regioni (ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1998). Inoltre la stessa Ordinanza fornisce in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, l'individuazione delle zone sismiche del territorio nazionale, indicando, in un apposito allegato, la **classificazione di ciascun Comune**.

Questa prima classificazione costituiva il riferimento necessario per l'applicazione della normativa tecnica prevista dalla medesima Ordinanza.

Le diverse Ordinanze che hanno apportato modifiche e integrazioni alla 3274/2003, non hanno interessato né "i Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale", né "la prima classificazione dei comuni" operata dall'Ordinanza originaria. Inoltre, il Decreto ministeriale, se da una parte provvede a stabilire una nuova normativa tecnica che sostituisce quella dettata dall'Ordinanza n. 3274/2003, dall'altra nulla dispone in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 del Decreto ministeriale:
"1. Sono approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto."

² L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 ottobre 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha infatti disposto il prolungamento, da ultimo (fino al 23 ottobre 2005), del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3274/2003. Viene così a concludersi detto regime transitorio disposto, con successive ordinanze, per una complessiva durata di 29 mesi e 15 giorni (a partire dall'8 maggio 2003).

Nel silenzio del Decreto ministeriale, si deve ritenere che a decorrere dal 23 ottobre 2005 continui a trovare applicazione la classificazione sismica di tutti i Comuni della Regione, stabilita, in via di prima applicazione, ai sensi del punto 3. dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003.

Per facilitare la consultazione di tale classificazione viene riportato in allegato al presente atto deliberativo (ALLEGATO B) l'elenco di tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna con i dati relativi a detta classificazione di prima applicazione (riproducendo l'Allegato A della precedente delibera della Giunta regionale n. 1435/2003).

2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica

Anche per la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale è stabilita **una fase di prima applicazione**, della durata di 18 mesi a decorrere dal 23 ottobre 2005. Per tale periodo è data la facoltà agli interessati di applicare, in alternativa, o la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ovvero la normativa precedente sulla medesima materia di cui alla legge n. 1086/1971 e alla legge n. 64/1974³ e ai relativi decreti di attuazione⁴.

Si osserva che, a differenza della analoga fase transitoria di applicazione dell'Ordinanza n. 3274/2003 (che si conclude il 23 ottobre 2005), il soggetto interessato non potrà fare riferimento alla precedente classificazione sismica (potendo in tal modo sottrarsi all'osservanza della normativa

³ Dal 30 giugno 2003 è entrato in vigore il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale (nella PARTE II "NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA"), ha riprodotto - in alcuni casi con modifiche (es. artt. 90 e 104) - l'articolato delle sopra citate leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974, pur non abrogandole (vedi art. 137, comma 2). Pertanto, detto rinvio normativo appare correttamente riferibile anche a detto D.P.R. e, più in dettaglio, ai seguenti gruppi di articoli: dal 52 al 63 (Capo I), dal 64 al 76 (Capo II) e dal 83 al 106 (Capo IV), tra i quali gli articoli che specificatamente rimandano a norme di attuazione sono l'art. 60 (già art. 21 della legge n. 1086/1971), l'art. 52 (già art. 1 della legge n. 64/1974) e l'art. 83 (già art. 3 della legge n. 64/1974).

⁴ In attuazione dell'art. 21 della legge n. 1086/1971 è stato emanato quale ultimo aggiornamento della normativa tecnica il D.M. 9 gennaio 1996 - **Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche** (G.U. 5 febbraio 1996, n. 29 supplemento).

In attuazione dell'art. 1 della legge n. 64/1974 sono stati emanati quali ultimi aggiornamenti di normativa tecnica:

- D.M. 20 novembre 1987 - **Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento** (G.U. 5 dicembre 1987, n. 285 supplemento)
- D.M. 16 gennaio 1996 - **Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"** (G.U. 5 febbraio 1996, n. 29 supplemento)
- D.M. 11 marzo 1988 - **Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione** (G.U. 1 giugno 1988, n. 127 supplemento)
- D.M. 3 dicembre 1987 - **Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate** (G.U. 7 maggio 1988, n. 106 supplemento)
- D.M. 4 maggio 1990 - **Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali** (G.U. 29 gennaio 1991, n. 24).

In attuazione dell'art. 3 della legge n. 64/1974 è stato emanato quale ultimo aggiornamento di normativa tecnica il D.M. 16 gennaio 1996 - **Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche** (G.U. 5 febbraio 1996, n. 29 supplemento).

tecnica per le zone sismiche, in quanto a buona parte dei Comuni della Regione Emilia-Romagna in precedenza non era stato assegnato alcun grado di sismicità) ma potrà soltanto scegliere quale normativa tecnica applicare, sempre avendo riguardo alla nuova classificazione sismica del Comune⁵.

2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità

La possibilità di continuare ad applicare la sopra elencata normativa tecnica previgente, per un periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), richiede però una precisazione per quanto attiene alle diverse zone sismiche nelle quali sono classificati i Comuni, in prima applicazione, secondo quanto riportato nell'Allegato B della presente delibera.

A ciascuna zona, pur se non individuata secondo il criterio di cui al punto 2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003, risulta assegnato un intervallo di valori dell'accelerazione di picco orizzontale del suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ed in particolare, ai fini della determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (a_g/g), di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, pari a: 0,35 (per la zona 1); 0,25 (per la zona 2); 0,15 (per la zona 3) e 0,05 (per la zona 4).

Siccome il D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" considera invece valori differenziati del "grado di sismicità" ($S = 12$ o 9 o 6), da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche, in rapporto a tre ipotetiche zone a sismicità decrescente ("alta", "media" e "bassa") con le quali risulti classificato un determinato territorio, ne consegue la necessità di procedere ad una interpretazione che consenta di utilizzare la classificazione di cui all'allegato B della presente delibera, assegnando una corrispondenza con i suddetti gradi di sismicità. Pertanto, confermando a tal fine un precedente indirizzo già assunto con altra delibera della Giunta regionale n. 2329/2004, per l'utilizzo del D.M. 16 gennaio 1996 *Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche* vanno considerate le specifiche di "sismicità media" ($S = 9$) per i Comuni in "zona 2" e di "sismicità bassa" ($S = 6$) per i Comuni sia in "zona 3" che in "zona 4".

Naturalmente, in alternativa, anche nel primo periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), è possibile usare le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto ministeriale con

⁵ Questa fase transitoria è prevista dall'art. 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 introdotto in sede di convenzione dalla della legge 17 agosto 2005, n. 168. Questa disposizione ha inserito nell'art. 5 del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186) il seguente comma 2-bis: "*Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.*"

relativa scelta di un codice applicativo di dettaglio tra quelli indicati nel capitolo 12 (*Referenze tecniche essenziali*) delle stesse norme tecniche.⁶

2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio

Nei casi in cui si opti, nel primo periodo di 18 mesi, per l'uso delle Norme tecniche per le costruzioni allegate al Decreto ministeriale, le progettazioni svolte potranno contribuire alla sperimentazione di dette nuove norme tecniche e, quindi, concorrere all'attività della "**Commissione consultiva per il monitoraggio**", di prossima istituzione, prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale, della quale faranno parte, assieme ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, anche alcuni rappresentanti delle Regioni, dell'A.N.C.I. oltre che rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, con il preciso intento, secondo quanto indicato nell'intesa in Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, di provvedere "*entro la scadenza del periodo transitorio ..., previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche ... e agli adempimenti che si rendessero necessari*" per la modificazione e integrazione delle stesse.

3. L'ambito di applicazione

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale e delle disposizioni correlate, esaminate al precedente punto 2, le opere per le quali verranno iniziati i lavori in data successiva al 23 ottobre 2005, dovranno essere progettate nell'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, con riguardo alla tipologia di opere edilizie da realizzarsi e alla classificazione sismica del Comune nel quale l'intervento deve essere realizzato.

Inoltre, ad eccezione dei Comuni a bassa sismicità⁷, sempre a decorrere dal 23 ottobre 2005, per l'inizio dei lavori di opere edilizie dovranno essere osservate le procedure di deposito e autorizzazione di cui agli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 (come modificata dalla L.R. 40 del 1995 e, da ultimo, dalla L.R. 31 del 2002), agli articoli. 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 26 della L.R. n. 7 del 2004, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

⁶ Il capitolo 12 delle "Norme tecniche per le costruzioni" elenca quali *Referenze tecniche essenziali*: codici internazionali, letteratura tecnica consolidata e la stessa ordinanza n. 3274/2003 e s.m.i..

⁷ Nei Comuni classificati a bassa sismicità e dunque situati in zone 3 e 4, come vedremo meglio al successivo punto 5, non è prescritto alcun adempimento autorizzativo aggiuntivo (deposito del progetto o autorizzazione sismica), ferma restando l'osservanza della normativa tecnica in esame, con la conseguente necessità di una

Per esaminare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della nuova disciplina sui processi edilizi in corso, occorre esaminare distintamente le due seguenti fattispecie:

- 1) gli effetti sui lavori in corso alla data del 23 ottobre 2005;
- 2) gli effetti sui procedimenti abilitativi (permesso di costruire in corso di rilascio, denuncia di inizio attività presentata da meno di trenta giorni) pendenti alla data del 23 ottobre 2005;
- 3) La decadenza dei titoli edilizi, qualora non siano stati iniziati i lavori.

3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso

Occorre preliminarmente ricordare come l'Ordinanza n. 3274/2003 stabiliva in modo univoco che l'entrata in vigore della normativa tecnica ivi prevista non aveva alcun impatto sui lavori in corso. Infatti, l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003, stabiliva che *“Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già approvati alla data della presente ordinanza possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigente”*. Questa disposizione metteva le opere i cui lavori erano già iniziati e le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti erano stati già approvati alla data del 20 marzo 2003 al riparo dall'applicazione della normativa tecnica prevista dall'Ordinanza medesima per effetto di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001.⁸

Ebbene, a differenza della espressa previsione presente nell'Ordinanza n. 3274/2003, nel Decreto ministeriale non si riscontra alcuna disposizione tesa a regolare l'efficacia della nuova normativa tecnica ivi prevista, rispetto ai lavori in corso. Tuttavia, si deve ritenere che trovi applicazione, anche con riguardo alla nuova disciplina, l'esenzione dagli obblighi previsti dall'art. 104 del D.Lgs n. 380 del 2001.

Infatti, occorre considerare che, per effetto dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 136 del 2004, è stabilito un *“regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni”* previste dal Decreto ministeriale, disponendosi in particolare che *“al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche”* a far data dal 23 ottobre 2005 nella progettazione delle costruzioni si possa facoltativamente applicare detta nuova normativa tecnica ovvero la normativa

specifica asseverazione del professionista abilitato, in merito alla conformità a detta normativa, e della predisposizione di idonei elaborati progettuali.

⁸

Ai sensi dell'art. 104 del DPR n. 380/2001, nelle zone sismiche di nuova classificazione, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di classificazione, vige l'obbligo di presentare denuncia al competente ufficio tecnico della Regione, il quale accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica, autorizzando la prosecuzione dei lavori, ovvero prescrive l'adeguamento del progetto ovvero accerta che è impossibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente. Alle suddette valutazioni consegue l'assunzione da parte dello Sportello Unico per l'edilizia di appositi provvedimenti che vanno dalle prescrizioni per la modifica dell'edificio in corso di costruzione alla demolizione di quanto già costruito.

precedente. In tal modo il Decreto ministeriale rinnova per un ulteriore periodo di 18 mesi il periodo transitorio, già previsto per l'Ordinanza n. 3274/2003, in cui si comincia a sperimentare la nuova normativa, utilizzando allo scopo la classificazione sismica di prima applicazione prevista dalla medesima Ordinanza n. 3274/2003.

Non si è pertanto in presenza di quella individuazione delle zone sismiche da parte delle Regioni, nel rispetto dei criteri generali statali, disciplinata dall'art. 83 del D.P.R. n. 380 del 2001, che sola costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 104 del medesimo D.P.R.

È univoca in tal senso l'indicazione dettata dall'Ordinanza n. 3274/2003 e puntualmente ripresa nelle premesse del Decreto ministeriale, secondo cui “nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 112 del 1998” – che mantiene allo Stato la definizione dei “criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche” – per ragioni di pubblica incolumità si dettano solo “primi elementi” in materia di detti criteri generali per la classificazione sismica.

Queste considerazioni sono già state espresse autorevolmente dal Dipartimento di protezione civile con il parere Prot. DPC/CG/0033131 del 28 luglio 2003 e sono alla base dell'intesa resa in sede di Conferenza unificata del 28 luglio 2005.

Le medesime conclusioni sono poi riprese nella bozza di atto di indirizzo per l'attuazione del Decreto ministeriale, in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si forniscono esplicite indicazioni in merito alla non applicabilità del citato articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001, per le ragioni appena ricordate.

3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi.

Come si è più volte ricordato, a far data dal 23 ottobre 2005 i lavori delle opere edilizie non possono essere iniziati se non in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

L'entrata in vigore del Decreto ministeriale comporta, in assenza di una specifica normativa transitoria, la necessità dell'applicazione della normativa tecnica ivi prevista anche con riguardo agli interventi edilizi per i quali a quella data sono in corso i procedimenti autorizzativi previsti per la loro realizzazione dalla normativa vigente, secondo i principi che regolano la successione nel tempo delle norme, in particolare nel campo urbanistico ed edilizio.

Di conseguenza, la nuova normativa tecnica trova applicazione per **i titoli edilizi il cui iter amministrativo non si sia concluso** in data antecedente al 23 ottobre 2005. Dalla medesima data

infatti il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività è subordinato all'osservanza della normativa tecnica⁹.

3.3 Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori

Nei comuni di nuova classificazione, per gli interventi edilizi per i quali alla data del 23 ottobre 2005 sia già stato rilasciato o sia stato presentato un efficace titolo abilitativo edilizio (cioè qualora sussista un permesso di costruire rilasciato in data antecedente ovvero una denuncia di inizio attività presentata prima del 23 settembre 2005), ma per i quali alla medesima data **non siano stati iniziati i lavori**, opera la decadenza del titolo edilizio stabilita dall'art. 14, comma 6, della L.R. n. 31 del 2002¹⁰.

Questa disposizione stabilisce che l'entrata in vigore di una previsione urbanistica, contrastante con il permesso di costruire comporta la decadenza del titolo edilizio, se i lavori non sono già stati iniziati e non vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso¹¹.

Nel silenzio della legge, si deve ritenere che il medesimo principio operi anche nei confronti delle denunce di inizio attività presentate prima del 23 settembre 2005, per le quali non siano stati iniziati i lavori, in quanto ai fini dell'operatività del principio sotteso alla disposizione in parola - per cui si considera acquisito il diritto edificatorio solo a seguito dell'effettivo inizio dei lavori - non appare rilevante il titolo abilitativo cui è subordinato l'intervento edilizio¹².

Pertanto, si ritiene che gli interessati possano: presentare allo Sportello Unico per l'edilizia l'asseverazione del professionista abilitato e la documentazione integrativa indicata al successivo Paragrafo 5, lett. a) e b), nonché la dichiarazione circa la congruità tra detta documentazione integrativa e il progetto allegato al titolo edilizio originario.

⁹ Lo sportello unico per l'edilizia, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà richiedere l'integrazione della asseverazione del progettista e degli elaborati progettuali già depositati, in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

Analogamente, per le denunce di inizio attività presentate nei trenta giorni antecedenti al 23 ottobre 2005 (e dunque per quelle ricevute dall'amministrazione comunale dal 23 settembre 2005 in poi), lo Sportello unico dovrà procedere a richiedere l'integrazione della asseverazione e della documentazione allegata, sospendendo i termini per l'inizio dei lavori.

¹⁰ Questa disposizione regionale recepisce quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, che, a sua volta, ha sostituito l'identica disposizione, di ormai lunga e consolidata applicazione, prevista dall'art. 31, comma undicesimo, della legge urbanistica nazionale (L. 17 agosto 1942, n. 1150).

¹¹ A tale scopo fa fede la data di inizio lavori comunicata al Comune a norma degli articoli 10, comma 3, e 14, comma 4, della L.R. n. 31/2002 (fatte salve le possibili verifiche comunali sulla veridicità di quanto dichiarato).

¹² Ciò vale ancor più nell'attuale ordinamento, caratterizzato ormai da una netta distinzione tra la disciplina sostanziale da applicare ai diversi interventi edilizi rispetto al titolo edilizio richiesto per gli stessi, di modo che anche rilevanti interventi di trasformazione del territorio possono essere subordinati alla sola presentazione di una denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 31 del 2002.

Qualora invece l'osservanza della normativa tecnica richieda la modifica del progetto gli interessati dovranno ripresentare allo Sportello Unico per l'edilizia la documentazione richiesta ai fini della acquisizione di un nuovo titolo edilizio (DIA o permesso di costruire), secondo le ordinarie modalità.

In considerazione della particolare rilevanza degli effetti della decadenza sui processi edilizi in corso, si invitano le amministrazioni comunali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, a prevedere forme semplificate per la presentazione della documentazione integrativa e per il rilascio dei permessi di costruire.

4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità

(n. 105 Comuni in "zona 2")

Nei Comuni della regione che a seguito della nuova classificazione sismica sono inseriti nella zona 2, scatta dal 23 ottobre 2005 l'obbligo di non iniziare i lavori delle opere edilizie senza l'acquisizione della preventiva autorizzazione o il deposito del progetto presso lo Sportello Unico per l'edilizia.

In particolare, sono soggetti a preventiva autorizzazione (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 35/84):

- a) tutti gli interventi edilizi da attuarsi in abitati dichiarati da consolidare, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380 del 2001;
- b) le varianti in corso d'opera, limitatamente ai lavori per i quali siano state rilasciate autorizzazioni in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
- c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni della norme tecniche antisismiche;
- d) le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione (con direttiva regionale) di appositi criteri per tali opere per l'individuazione del campione, di cui al comma 6-bis dell'art. 36 della L.R. n. 31/2002.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono soggette ad autorizzazioni anche:

- e) le sopraelevazioni di edifici esistenti previste dall'art. 90 del D.P.R. n. 380 del 2001¹³.

Inoltre, in caso di sopraelevazione, ai sensi del medesimo art. 26 della L.R. n. 7 del 2004, si attua nell'ambito dell'autorizzazione preventiva la certificazione dell'Amministrazione comunale competente, circa *"l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico e il numero*

¹³ Più in particolare, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, le sopraelevazioni di edifici esistenti sono ammesse nei seguenti casi, purché nel complesso la costruzione, anche per effetto della contestuale realizzazione di opere di adeguamento statico, risponda alle prescrizioni per le zone sismiche:

- a. la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura;
- b. la sopraelevazione di uno o più piani di edifici in cemento armato, normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti.

massimo di piani che è possibile realizzare in conformità agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche sismiche, così come specificamente attestato e documentato dal progettista incaricato dal committente"¹⁴.

Fuori dai casi appena ricordati, i lavori delle opere edilizie nei Comuni che rientrano nella zona 2 sono soggetti a deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati tecnici, corredato dalla dichiarazione di conformità, a firma del progettista abilitato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, della L.R. 35 del 1984¹⁵.

¹⁴ Così precisa la circolare del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 28 luglio 2004, Prot. N. AMB/DAM/04/60287.

Detta Circolare contiene inoltre le seguenti indicazioni:

"Considerando a parte gli interventi di sopraelevazione in edifici di rilevante interesse pubblico, per i quali è in via transitoria (art. 36, comma 6, L.R. 31/2002) ancora previsto un controllo sistematico (accertamenti in corso d'opera e di "conformità sismica" a lavori strutturali ultimati), in tutti gli altri casi alla certificazione, che si inserisce nel procedimento autorizzatorio, non devono seguire da parte del Comune controlli (in corso d'opera e finale), che restano comunque nella responsabilità delle figure tecniche incaricate dal committente.

Stante il merito della norma statale, espressamente riferito a "...numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e...idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico" (comma 2, dell'art. 90 del D.P.R. 380/01), si ritiene che debbano essere soggetti ad autorizzazione e certificazione solo gli interventi di sopraelevazione che prevedano la realizzazione, anche parziale, di un nuovo piano di elevazione. Conseguentemente, sono soggetti alla procedura del deposito con controllo a campione:

- a) gli interventi di semplice innalzamento della quota d'imposta della copertura finalizzati a obiettivi di miglioramento sismico nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
- b) altri interventi che, nel rispetto di quanto previsto dal punto C.2. e C.3. del D.M. 16/01/1996, prevedano - al di sopra dell'impalcato piano di copertura - la realizzazione di un tetto leggero a falde inclinate con pendenze minime e senza sostanziale variazione della quota d'imposta e, quindi, senza realizzazione di un piano in più.

Inoltre, non si considerano soggetti ad autorizzazione e certificazione gli interventi di ristrutturazione con sopraelevazione conseguenti a demolizione e ricostruzione completa del fabbricato, nonché quegli interventi con soluzioni progettuali che prevedano l'inserimento di una nuova struttura (ad esempio in cemento armato e/o acciaio in un edificio esistente in muratura) alla quale risulti affidata per intero, dalle fondazioni alla copertura, la capacità di resistere alle azioni statiche e sismiche di progetto.

Per favorire una migliore e omogenea diffusione delle informazioni e comportamenti uniformi, i Comuni possono richiedere, qualora lo ritengano utile, un incontro collegiale al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente."

¹⁵ Si riporta il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35/1984:

"Il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., nella quale i progettisti asseverano che:

- a) abrogato
- b) il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge;
- c) il progetto che inerisca a interventi sugli edifici esistenti sia stato redatto nel rispetto anche degli artt. 8 e 9 e degli eventuali indirizzi vincolanti emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d);
- d) nel caso di intervento sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- e) gli elaborati progettuali depositati possiedano i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, come eventualmente specificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), della presente legge.

I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo."

E' appena il caso di ricordare che con la prima operatività del Decreto ministeriale tutti i Comuni della regione in zona 2 sono investiti del conferimento delle funzioni che attengono all'attività di deposito e di controllo (del progetto, dell'opera in corso di costruzione e dell'opera ultimata) stabilito dall'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

Di conseguenza, tutti i Comuni dovranno costituire Uffici preposti allo svolgimento di tali funzioni, che si connotano per la particolare specializzazione e competenza richiesta, o conferire gli stessi compiti a proprie strutture già esistenti.

Appare a tale scopo più che mai opportuno il ricorso alle forme associative previste dalla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 per la costituzione di uffici intercomunali. Altra possibilità regolata sempre dalla medesima L.R. n. 11 del 2001 (art. 2, comma 2) è quella del conferimento, delle medesime funzioni alla Comunità montana. Inoltre, per i Comuni che fanno parte del Circondario imolese è prevista la possibilità di un analogo conferimento a favore del medesimo circondario, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), e comma 3, della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Per lo svolgimento delle suddette attività di controllo, i Comuni, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. n. 3 del 1999 (come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n.14) possono avvalersi del supporto tecnico specialistico e della consulenza dei Servizi Territoriali di Bacino (STB). A tale scopo, potrà risultare particolarmente opportuno stipulare apposite convenzioni con gli STB al fine di assicurare la continuità e la tempestività del supporto tecnico da parte delle strutture regionali.

5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità

(n. 214 Comuni in “zona 3” e n. 22 Comuni in “zona 4”)

Sono classificati a bassa sismicità i Comuni inseriti nelle zone 3 e 4 dell'Ordinanza n. 3274/2003¹⁶. Per le opere edilizie da realizzare sul territorio di detti Comuni, a decorrere dal 23 ottobre 2005, il progetto delle opere dovrà essere conforme alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ma non è richiesto alcun adempimento amministrativo aggiuntivo ai fini dell'inizio dei lavori (deposito del progetto o autorizzazione preventiva).

In particolare, per i lavori da svolgersi in tali Comuni sarà sufficiente che:

¹⁶ Si vedano in tal senso le univoche indicazioni contenute al punto 3 della circolare del Dipartimento della protezione civile, in data 29 marzo 2004, illustrativa dell'Ordinanza n. 3274/2003 pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003 ("Elementi informativi sull'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, recante..."), laddove si precisa che la zona 3 corrisponde alle precedenti zone a bassa sismicità (S=6) e che “la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica”.

- a) nell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività ovvero alla domanda del permesso di costruire (ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002) il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale;
- b) il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della legge n. 64/1974), risultando *"esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture"* con *"allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*.

Si osserva che nei comuni a bassa sismicità la necessità della presentazione anticipata della documentazione attinente al progetto esecutivo, di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, ai fini della acquisizione del titolo edilizio, costituisce di fatto un aggravamento degli adempimenti dovuti, rispetto a quanto richiesto per le opere da realizzarsi sui comuni a media sismicità, nei quali detta documentazione può essere presentata prima dell'inizio lavori.

Si ritiene pertanto che l'amministrazione comunale nelle "zone 3 e 4" possa consentire agli interessati, all'atto della presentazione del progetto edilizio, di riservarsi il deposito del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori, a condizione che detto deposito sia accompagnato dalla dichiarazione di congruità di cui all'art. 3, comma quarto, della L.R. n. 35 del 1984 (come sostituito dall'art. 36 della L.R. n. 31 del 2002).

5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4

Nei comuni classificati a bassa sismicità lo Sportello Unico per l'edilizia provvede agli ordinari controlli, previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, per accertare che gli interventi siano attuati (anche) in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

A tale scopo, lo Sportello Unico dovrà innanzitutto procedere alla **verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dell'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale per le opere eseguite con permesso di costruire.

Analogamente, quanto asseverato dal professionista e i contenuti degli elaborati progettuali, anche per i profili che attengono all'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, sono sottoposti alle ordinarie modalità di **controllo di merito dei titoli edilizi**, previsti

dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.R. n. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dall'art. 17 della medesima legge regionale, per le opere eseguite con permesso di costruire.

Inoltre, le medesime verifiche di merito dovranno essere svolte, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31 del 2002, per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità¹⁷.

6. Pianificazione territoriale e urbanistica

L'operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia pure in via di prima applicazione, a far data dal 23 ottobre 2005, comporta significativi effetti per quanto riguarda i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Assume innanzitutto particolare rilievo quanto disposto dall'art. A-2, comma 4, dell'Allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (regionali, provinciali e comunali) il compito di concorrere "*alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione*".

Pertanto occorrerà provvedere all'adeguamento dei PTCP delle Province precedentemente non aventi Comuni rientrati nella classificazione sismica e si fa ancor più urgente detto aggiornamento per i piani nelle Province che presentavano già in passato questa caratteristica.

Allo stesso modo, sempre dal 23 ottobre 2005, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (anche in assenza di indicazioni provinciali, per il mancato aggiornamento del PTCP) sono tenuti a "*valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana*" (art. 10, comma 1, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35).

Si sottolinea, infine, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 35 del 1984, tutti i Comuni, in quanto classificati sismici, sono tenuti comunque all'adeguamento del proprio **RUE** (o in via transitoria del **regolamento edilizio**) e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui agli artt. 8 e 9 della medesima legge regionale, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 31 del 2002 sono soggetti al certificato di conformità edilizia e agibilità:

- a) gli interventi di nuova costruzione (di cui alla lettera g) dell'allegato alla L.R. n. 31 del 2002);
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (di cui alla lettera h) dell'allegato alla L.R. n. 31 del 2002);

Allo scopo di fornire puntuali indicazioni alle Province e ai Comuni per la elaborazione degli strumenti di pianificazione rispondenti all'esigenza di riduzione del rischio sismico è in corso di elaborazione una Direttiva regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), della L.R. 35 del 1984.

6.1. Prime indicazioni sulle analisi di pericolosità.

In via di prima applicazione, si richiama l'esigenza che le scelte del PSC siano fondate su una adeguata analisi delle caratteristiche sismiche del territorio, attraverso la consolidata prassi seguita per l'elaborazione degli strumenti urbanistici nella nostra Regione a partire dalla L.R. 47/1978.

A tale scopo occorrerà che il quadro conoscitivo del PSC presenti una adeguata relazione geologica di inquadramento del territorio, formata secondo le indicazioni tecniche di cui alla circolare 1288 dell'11 febbraio 1983¹⁸.

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31 del 2002).

18

Per facilitarne la consultazione si riproducono i contenuti rilevanti ai nostri fini della suddetta Circolare, in particolare i punti B e D3:

"B - Le caratteristiche salienti della metodologia proposta per la formazione dell'indagine geologica a corredo dei Piani Regolatori Generali concernono:

B.1 - l'approfondimento dell'indagine geologica per le zone direttamente interessate dagli interventi urbanistici e per quelle limitrofe determinabili, di volta in volta, in rapporto alle possibili interazioni tra l'intervento e le condizioni geologico-ambientali. Tale scelta risponde alla esigenza di portare l'indagine geologica al livello conoscitivo corrispondente agli scopi della pianificazione di scala comunale permettendo di ottenere una migliore definizione ed un maggior approfondimento di problemi specifici;

B.2 - l'analisi specifica ed approfondita di tutti gli aspetti e delle possibili cause dei diversi fattori di alterazione dell'equilibrio idrogeologico locale effettivamente condizionanti lo sviluppo insediativo ed infrastrutturale di un dato territorio comunale (erosione costiera, dissesti localizzati a centri abitati, denudamenti e anomalie delle caratteristiche idrologiche e di deflusso dei territori interessati e dei corsi d'acqua circostanti, ecc.);

B.3 - il raggiungimento di un livello di approfondimento tecnico comunque sufficiente a stabilire l'edificabilità di massima delle aree inserite in progetto senza ulteriori rinvii a tempi successivi fermi restando gli obblighi, a livello di progetto esecutivo per le singole opere, derivanti dal D.M. 21-1-1981 (poi sostituito dal D.M. 11-3-1988, n.d.r.);

B.4 - l'approfondimento per i Comuni classificati sismici delle prescrizioni esecutive, con particolare riferimento alle caratteristiche litologiche e geomorfologiche dei terreni di fondazione in relazione al loro possibile comportamento dinamico in presenza di sollecitazioni sismiche."

omissis

"D3 - Zone Sismiche - Nei Comuni in cui sono presenti elevate condizioni di rischio geologico (es. abitati da consolidare) ed in particolare nei Comuni classificati sismici l'indagine geologica dovrà interessare anche tutto il territorio urbanizzato, oltre naturalmente le nuove aree insediabili, nonché le fasce di territorio riguardanti le più importanti reti infrastrutturali (viarie, acquedottistiche, fognarie, energetiche) ricomprese o che attraversano il territorio comunale. In questo caso la relazione geologica deve dare un contributo specifico alla valutazione della vulnerabilità sismica del territorio soprattutto per quanto attiene alla valutazione della dinamica degli "effetti indotti" dalle scosse sismiche sul terreno interessato dal patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché sulle aree di probabile sviluppo insediativo (sono effetti indotti dalla propagazione delle onde sismiche nel terreno: la generazione di frane, crolli e cedimenti, la ripresa del movimento in paleofrane S.l. stabili a memoria d'uomo, la eventuale liquefazione per presenza d'acqua in suoli sciolti, l'accentuazione dei fenomeni erosivi e probabili alluvionamenti, l'amplificazione locale delle scosse sismiche e conseguenti fenomeni di esaltazione degli effetti del terremoto in superficie legati all'assetto litologico, morfologico, tettonico e idrologico dei terreni superficiali).

Sulla base di tale valutazione sarà quindi possibile definire zone territoriali omogenee dove costruire con minor rischio, dove potrà essere opportuno adottare coefficienti di fondazione maggiorati nel rispetto della normativa vigente e dove non costruire affatto. Quanto viene proposto di seguito non corrisponde, né ad uno studio di

Inoltre, si sottolinea che nei medesimi Comuni l'analisi delle caratteristiche sismiche del territorio non può essere limitata alle sole condizioni geomorfologiche ma va estesa alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. Infatti, "oltre agli elementi geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione."¹⁹. A tal riguardo si precisa che nei Comuni ricompresi nelle zone 3 e 4 l'esame delle condizioni di pericolosità locale, in ragione della bassa sismicità, si limiterà agli aspetti di instabilità dei versanti; dovranno cioè essere studiate solo le aree instabili (direttamente interessate da frane con indizi di attività recente o in atto) e quelle potenzialmente instabili (aree che non mostrano evidenze di movimenti gravitativi recenti ma che comunque sono interessate da depositi detritici di versante, comprese le frane quiescenti e le paleofrane).

Le previsioni del PSC in merito agli ambiti suscettibili di urbanizzazione e per gli interventi sul territorio urbanizzato dovranno risultare coerenti con le risultanze del quadro conoscitivo e, di conseguenza, nella Valsat del piano dovrà essere contenuta una esplicita valutazione della potenziale ammissibilità degli interventi di trasformazione ipotizzati, per la non presenza di cause escludenti e per la conformità delle previsioni agli eventuali fattori limitanti.

microzonazione sismica, né ad uno schema d'indagine definitivo, ma più semplicemente è una prima proposta di griglia d'analisi da verificare attraverso specifiche campagne di studi in attesa di ulteriori indirizzi regionali che potranno derivare, oltre che dalla definizione del quadro sismotettonico della regione anche e più in generale, dalla pubblicazione dei risultati del Progetto Finalizzato Geodinamica del C.N.R. e dalle indicazioni che scaturiranno dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti.

Questa griglia di minima tende a valorizzare, in assenza anche di dati strumentali, il patrimonio di conoscenze già oggi disponibile o facilmente acquisibile attraverso le normali indagini geologiche.

Una prima serie di approfondimenti all'indagine geologica "standard" da condurre nei Comuni sismici può quindi riguardare:

- a) un maggior approfondimento nella conoscenza della geologia del substrato;*
- b) la definizione della geometria delle diverse lito-facies, e i reciproci rapporti di giacitura esistenti tra queste;*
- c) la definizione del tipo e dello spessore della copertura detritica o dello strato di alterazione combinato con l'acclività dei versanti;*
- d) l'individuazione, almeno di larga massima, di aree in cui siano presenti terreni con caratteristiche portanti scadenti (torbe, limi, sabbie non compatte sature d'acqua, ecc.);*
- e) la localizzazione di zone esposte al pericolo di crolli di massi da pareti, frane e deformazioni plastiche lente (tipo creep) in relazione alla pendenza dei versanti, allo spessore della copertura, alla composizione litologica e al suo stato fisico;*
- f) una prima caratterizzazione "sismica" dei terreni di fondazione in funzione delle loro caratteristiche litologiche, morfologiche, tettoniche ed idrogeologiche;*
- g) il recepimento dei risultati di ricerca del Progetto Finalizzato Geodinamica del C.N.R. relativamente alla attività neotettonica nelle zone di copertura quaternaria ed ai dati ricavabili dal gruppo di lavoro: Carta sismo-tettonica.*

Tali indicazioni, desumibili dalla relazione geologica, dovranno concorrere alla formulazione delle norme tecniche attuative del P.R.G."

¹⁹ Così recita il punto 9.3 della Circolare a firma congiunta dell'Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e di quello alla Programmazione Territoriale del 21 marzo 2003, prot. n. 6515.

Inoltre, sempre in via di prima applicazione, si richiama l'esigenza che il POC sia corredato dalle analisi di ammissibilità degli interventi pianificati, secondo quanto già richiesto per la relazione geologica – così come previsto dal punto C.3 della Circolare 1288/1983²⁰.

6.2 Parere preventivo sui piani

Nei Comuni classificati sismici la Provincia esprime sui piani urbanistici generali e attuativi il parere previsto dall'art. 37 della L.R. 31 del 2002 (attuativo dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, già art. 13 della Legge 64/74), in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. In particolare detto parere è acquisito sul Piano Operativo Comunale (POC) e sui Piani Urbanistici Attuativi (PUA) (art. 34, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000) ovvero, in via transitoria, sulle varianti al PRG e sugli strumenti urbanistici attuativi.

L'acquisizione del parere è obbligatoria per i Comuni classificati sismici (indipendentemente dal grado della stessa), cosicché dal 23 ottobre 2005 detto adempimento trova applicazione per gli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della regione. Inoltre, in carenza di una specifica norma transitoria del Decreto ministeriale (che faccia salvi i procedimenti in corso), detto adempimento deve essere assolto non soltanto per i piani che avviano il proprio iter dopo il 23 ottobre 2005, ma anche per i piani in corso di elaborazione e approvazione alla medesima data.

Quanto alle modalità di espressione del parere, il comma 2 dell'art. 37 della L.R. n. 31 del 2002 precisa che il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati resi dalla Provincia nel corso dell'iter approvativo dello strumento comunale²¹.

Nei casi in cui il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico non preveda un atto formale con il quale la Provincia è chiamata dalla legge ad interloquire sui contenuti del piano

²⁰ Si riporta il testo del punto C3 della Circolare:
“C.3 Relazione illustrativa basata sull'analisi critica e motivata dei criteri che hanno guidato l'indagine comprendente almeno:
a) un inquadramento geologico generale di tutto il territorio comunale;
b) l'evidenziazione di tutti i fenomeni aventi ripercussione sull'equilibrio fisico locale con riferimento anche a studi specifici esistenti;
c) l'analisi delle limitazioni alla disciplina edificatoria determinata da vincoli di legge statali e regionali;
d) una sintesi tecnica specifica per i singoli comparti in cui siano previste infrastrutture o nuove aree insediabili (opportunamente riferite alle tavole di progetto) delle valutazioni emerse durante la conduzione dell'indagine in rapporto ai problemi geologici, antropici ed ambientali del territorio in esame. Tale sintesi deve arrivare a stabilire in particolare, ed in modo inequivocabile, l'idoneità all'edificazione delle zone prescelte pur con eventuali quanto opportune prescrizioni relative alle modalità d'intervento, alle tipologie edilizie e di fondazione compatibili, ecc. da affinare in sede attuativa attraverso indagini specifiche;
e) la segnalazione di preesistenze ambientali suscettibili di salvaguardia.”

²¹ Si pensi alle riserve al POC e alle riserve al PUA in variante al POC, all'espressione dell'assenso alla conclusione dell'accordo di programma in variante al PRG, ovvero, in via transitoria, all'espressione delle riserve sulla variante ex artt. 14 della L.R. 47 del 1978 o alle osservazioni sulle varianti specifiche di cui all'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978.

(per esempio nel caso dei piani particolareggiati conformi al P.R.G.) il parere è reso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione²².

Occorre poi considerare che, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. 20 del 2000, le Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri sul POC intervengono nella conferenza di pianificazione del PSC, al fine di anticipare già in sede di pianificazione strutturale le proprie valutazioni di massima, che sarà chiamata a formalizzare sullo strumento operativo. Nel caso in oggetto, la Provincia parteciperà a detta conferenza di pianificazione anche per esprimere le proprie valutazioni circa la rispondenza delle scelte strategiche e degli obiettivi generali del piano alle esigenze di riduzione del rischio sismico.

Questa previsione fa sì che già in sede di pianificazione strutturale le scelte di assetto del territorio siano coerenti con l'esigenza di riduzione del rischio sismico. Infatti, la Provincia, partecipando alla Conferenza di pianificazione del PSC e successivamente in sede di espressione delle riserve al piano e dell'intesa, si esprime puntualmente in merito alla congruenza delle previsioni di piano²³.

Nei Comuni che siano forniti di PSC approvato in data antecedente al 23 ottobre 2005 la Provincia si esprimerà direttamente sulle previsioni di POC.

²² Questa disposizione si deve considerare applicabile anche per i piani in corso di approvazione alla data del 23 ottobre 2005 qualora la suddetta fase di interlocuzione della Provincia si sia conclusa.

²³ Più in particolare si ritiene che in via di prima applicazione la Provincia concorrerà alla valutazione della rispondenza delle previsioni del PSC all'obiettivo della riduzione del rischio sismico. A seguito dell'adeguamento del PTCP e quanto disposto dall'art. A-2 della L.R. n. 20 del 2000, la partecipazione alla conferenza di pianificazione (e dopo il parere sul POC) sarà lo strumento per verificare la conformità delle scelte comunali alle indicazioni del PTCP stesso ed alle direttive regionali in materia.

Allegato B

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003, N. 3274, (ALLEGATO A ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 3, DELLA MEDESIMA ORDINANZA).

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			

Zona 2

8034001	PR	Albareto	2003			N.C.	II	2
8034003	PR	Bedonia	2003			N.C.	II	2
8034006	PR	Borgo Val di Taro	2003			N.C.	II	2
8034011	PR	Compiano	2003			N.C.	II	2
8034022	PR	Monchio delle Corti	1927	1937	1983	II	II	2
8034026	PR	Palanzano	1927	1937	1983	II	III	2
8034040	PR	Tornolo	1984			II	II	2
8035007	RE	Busana	1927	1937	1983	II	III	2
8035012	RE	Casalgrande	2003			N.C.	II	2
8035014	RE	Castellarano	2003			N.C.	II	2
8035016	RE	Castelnovo ne' Monti	1927	1937	1983	II	III	2
8035019	RE	Collagna	1927	1937	1983	II	II	2
8035025	RE	Ligonchio	1927	1937	1983	II	II	2
8035031	RE	Ramiseto	1927	1937	1983	II	III	2
8035041	RE	Toano	1927	1937	1983	II	III	2
8035042	RE	Vetto	1927	1937	1983	II	III	2
8035044	RE	Viano	2003			N.C.	II	2
8035045	RE	Villa Minozzo	1927	1937	1983	II	II	2
8036008	MO	Castelvetro di Modena	2003			N.C.	II	2
8036013	MO	Fiorano Modenese	2003			N.C.	II	2
8036015	MO	Formigine	2003			N.C.	II	2
8036016	MO	Frassinoro	1927	1937	1983	II	III	2
8036019	MO	Maranello	2003			N.C.	II	2
8036031	MO	Pievepelago	1927	1937	1983	II	III	2
8036040	MO	Sassuolo	2003			N.C.	II	2
8037007	BO	Borgo Tossignano	1983			II	II	2
8037012	BO	Casalfiumanese	1983			II	II	2
8037014	BO	Castel del Rio	1983			II	II	2
8037016	BO	Castel Guelfo di Bologna	1983			II	II	2
8037020	BO	Castel San Pietro Terme	2003			N.C.	II	2
8037025	BO	Dozza	1983			II	II	2
8037026	BO	Fontanelice	1983			II	II	2
8037032	BO	Imola	1983			II	II	2
8037037	BO	Medicina	1983			II	II	2
8037041	BO	Monterenzio	1983			II	II	2
8037045	BO	Mordano	1983			II	II	2
8037046	BO	Ozzano dell'Emilia	2003			N.C.	II	2
8038001	FE	Argenta	2003			N.C.	II	2
8039001	RA	Alfonsine	2003			N.C.	II	2
8039002	RA	Bagnacavallo	1983			II	II	2

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8039003	RA	Bagnara di Romagna	1983			II	II	2
8039004	RA	Brisighella	1927			II	II	2
8039005	RA	Casola Val Senio	1983			II	II	2
8039006	RA	Castel Bolognese	1983			II	II	2
8039007	RA	Cervia	1983			II	II	2
8039008	RA	Conselice	1983			II	II	2
8039009	RA	Cotignola	1983			II	II	2
8039010	RA	Faenza	1983			II	II	2
8039011	RA	Fusignano	1983			II	II	2
8039012	RA	Lugo	1983			II	II	2
8039013	RA	Massa Lombarda	1983			II	II	2
8039015	RA	Riolo Terme	1983			II	II	2
8039016	RA	Russi	1983			II	II	2
8039017	RA	Sant'agata sul Santerno	1983			II	II	2
8039018	RA	Solarolo	1983			II	II	2
8040001	FC	Bagno di Romagna	1927			II	II	2
8040003	FC	Bertinoro	1983			II	II	2
8040004	FC	Borghi	1983			II	II	2
8040005	FC	Castrocaro Terme e Terra del S.	1983			II	II	2
8040007	FC	Cesena	1983			II	II	2
8040008	FC	Cesenatico	1983			II	II	2
8040009	FC	Civitella di Romagna	1927			II	II	2
8040011	FC	Dovadola	1983			II	II	2
8040012	FC	Forli'	1983			II	II	2
8040013	FC	Forlimpopoli	1983			II	II	2
8040014	FC	Galeata	1927			II	II	2
8040015	FC	Gambettola	1983			II	II	2
8040016	FC	Gatteo	1983			II	II	2
8040018	FC	Longiano	1983			II	II	2
8040019	FC	Meldola	1983			II	II	2
8040020	FC	Mercato Saraceno	1927	1938	1983	II	II	2
8040022	FC	Modigliana	1983			II	II	2
8040028	FC	Montiano	1983			II	II	2
8040031	FC	Portico e San Benedetto	1983			II	II	2
8040032	FC	Predappio	1983			II	II	2
8040033	FC	Premilcuore	1927			II	II	2
8040036	FC	Rocca San Casciano	1927			II	II	2
8040037	FC	Roncofreddo	1983			II	II	2
8040041	FC	San Mauro Pascoli	1983			II	II	2
8040043	FC	Santa Sofia	1927			II	II	2
8040044	FC	Sarsina	1927	1938	1983	II	II	2
8040045	FC	Savignano sul Rubicone	1983			II	II	2
8040046	FC	Sogliano al Rubicone	1927	1938	1983	II	II	2
8040049	FC	Tredozio	1983			II	II	2
8040050	FC	Verghereto	1927			II	II	2
8099001	RN	Bellaria-Igea Marina	1983			II	II	2
8099002	RN	Cattolica	1927	1938	1983	II	II	2
8099003	RN	Coriano	1927			II	II	2
8099004	RN	Gemmano	1983			II	II	2
8099005	RN	Misano Adriatico	1927	1938	1983	II	II	2
8099006	RN	Mondaino	1983			II	II	2

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8099007	RN	Monte Colombo	1983			II	II	2
8099008	RN	Montefiore Conca	1983			II	II	2
8099009	RN	Montegridolfo	1927			II	II	2
8099010	RN	Montescudo	1983			II	II	2
8099011	RN	Morciano di Romagna	1927			II	II	2
8099012	RN	Poggio Berni	1983			II	II	2
8099013	RN	Riccione	1927	1938	1983	II	II	2
8099014	RN	Rimini	1927	1938	1983	II	II	2
8099015	RN	Saludecio	1927			II	II	2
8099016	RN	San Clemente	1927	1938	1983	II	II	2
8099017	RN	San Giovanni in Marignano	1927	1938	1983	II	II	2
8099018	RN	Santarcangelo di Romagna	1983			II	II	2
8099019	RN	Torriana	1983			II	II	2
8099020	RN	Verucchio	1983			II	II	2

Zona 3

8033002	PC	Alseno	2003			N.C.	III	3
8033003	PC	Besenzone	2003			N.C.	III	3
8033004	PC	Bettola	2003			N.C.	III	3
8033005	PC	Bobbio	2003			N.C.	III	3
8033007	PC	Cadeo	2003			N.C.	III	3
8033011	PC	Carpaneto Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033012	PC	Castell'Arquato	2003			N.C.	III	3
8033015	PC	Cerignale	2003			N.C.	III	3
8033016	PC	Coli	2003			N.C.	III	3
8033017	PC	Corte Brugnatella	2003			N.C.	III	3
8033018	PC	Cortemaggiore	2003			N.C.	III	3
8033019	PC	Farini	2003			N.C.	III	3
8033020	PC	Ferriere	2003			N.C.	III	3
8033021	PC	Fiorenzuola d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033025	PC	Gropparello	2003			N.C.	III	3
8033026	PC	Lugagnano Val d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033028	PC	Morfasso	2003			N.C.	III	3
8033030	PC	Ottone	2003			N.C.	III	3
8033031	PC	Pecorara	2003			N.C.	III	3
8033035	PC	Podenzano	2003			N.C.	III	3
8033036	PC	Ponte dell'Olio	2003			N.C.	III	3
8033037	PC	Pontenure	2003			N.C.	III	3
8033038	PC	Rivergaro	2003			N.C.	III	3
8033040	PC	San Giorgio Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033041	PC	San Pietro in Cerro	2003			N.C.	III	3
8033043	PC	Travo	2003			N.C.	III	3
8033044	PC	Vernasca	2003			N.C.	III	3
8033045	PC	Vigolzone	2003			N.C.	III	3
8033046	PC	Villanova sull'Arda	2003			N.C.	III	3
8033047	PC	Zerba	2003			N.C.	III	3
8034002	PR	Bardi	2003			N.C.	III	3
8034004	PR	Berceto	2003			N.C.	III	3
8034005	PR	Bore	2003			N.C.	III	3

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8034007	PR	Busseto	2003			N.C.	III	3
8034008	PR	Calestano	2003			N.C.	III	3
8034009	PR	Collecchio	2003			N.C.	III	3
8034010	PR	Colorno	2003			N.C.	III	3
8034012	PR	Corniglio	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034013	PR	Felino	2003			N.C.	III	3
8034014	PR	Fidenza	2003			N.C.	III	3
8034015	PR	Fontanellato	2003			N.C.	III	3
8034016	PR	Fontevivo	2003			N.C.	III	3
8034017	PR	Fornovo di Taro	2003			N.C.	III	3
8034018	PR	Langhirano	2003			N.C.	III	3
8034019	PR	Lesignano de' Bagni	2003			N.C.	III	3
8034020	PR	Medesano	2003			N.C.	III	3
8034021	PR	Mezzani	2003			N.C.	III	3
8034023	PR	Montechiarugolo	2003			N.C.	III	3
8034024	PR	Neviano degli Arduini	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034025	PR	Noceto	2003			N.C.	III	3
8034027	PR	Parma	2003			N.C.	III	3
8034028	PR	Pellegrino Parmense	2003			N.C.	III	3
8034029	PR	Polesine Parmense	2003			N.C.	III	3
8034030	PR	Roccabianca	2003			N.C.	III	3
8034031	PR	Sala Baganza	2003			N.C.	III	3
8034032	PR	Salsomaggiore Terme	2003			N.C.	III	3
8034033	PR	San Secondo Parmense	2003			N.C.	III	3
8034034	PR	Sissa	2003			N.C.	III	3
8034035	PR	Solignano	2003			N.C.	III	3
8034036	PR	Soragna	2003			N.C.	III	3
8034037	PR	Sorbolo	2003			N.C.	III	3
8034038	PR	Terenzo	2003			N.C.	III	3
8034039	PR	Tizzano Val Parma	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034041	PR	Torrile	2003			N.C.	III	3
8034042	PR	Traversetolo	2003			N.C.	III	3
8034043	PR	Trecasali	2003			N.C.	III	3
8034044	PR	Valmozzola	2003			N.C.	III	3
8034045	PR	Varano de' Melegari	2003			N.C.	III	3
8034046	PR	Varsi	2003			N.C.	III	3
8034048	PR	Zibello	2003			N.C.	III	3
8035001	RE	Albinea	2003			N.C.	III	3
8035002	RE	Bagnolo in Piano	2003			N.C.	III	3
8035003	RE	Baiso	2003			N.C.	III	3
8035004	RE	Bibbiano	2003			N.C.	III	3
8035005	RE	Boretto	2003			N.C.	III	3
8035006	RE	Brescello	2003			N.C.	III	3
8035008	RE	Cadelbosco di Sopra	2003			N.C.	III	3
8035009	RE	Campagnola Emilia	2003			N.C.	III	3
8035010	RE	Campegine	2003			N.C.	III	3
8035011	RE	Carpineti	2003			N.C.	III	3
8035013	RE	Casina	2003			N.C.	III	3
8035015	RE	Castelnovo di Sotto	2003			N.C.	III	3
8035017	RE	Cavriago	2003			N.C.	III	3
8035018	RE	Canossa	2003			N.C.	III	3
8035020	RE	Correggio	2003			N.C.	III	3

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8035021	RE	Fabbrico	2003			N.C.	III	3
8035022	RE	Gattatico	2003			N.C.	III	3
8035023	RE	Gualtieri	2003			N.C.	III	3
8035024	RE	Guastalla	2003			N.C.	III	3
8035027	RE	Montecchio Emilia	2003			N.C.	III	3
8035028	RE	Novellara	2003			N.C.	III	3
8035029	RE	Poviglio	2003			N.C.	III	3
8035030	RE	Quattro Castella	2003			N.C.	III	3
8035032	RE	Reggiolo	2003			N.C.	III	3
8035033	RE	Reggio nell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8035034	RE	Rio Saliceto	2003			N.C.	III	3
8035035	RE	Rolo	2003			N.C.	III	3
8035036	RE	Rubiera	2003			N.C.	III	3
8035037	RE	San Martino in Rio	2003			N.C.	III	3
8035038	RE	San Polo d'Enza	2003			N.C.	III	3
8035039	RE	Sant'Ilario d'Enza	2003			N.C.	III	3
8035040	RE	Scandiano	2003			N.C.	III	3
8035043	RE	Vezzano sul Crostolo	2003			N.C.	III	3
8036001	MO	Bastiglia	2003			N.C.	III	3
8036002	MO	Bomporto	2003			N.C.	III	3
8036003	MO	Campogalliano	2003			N.C.	III	3
8036004	MO	Camposanto	2003			N.C.	III	3
8036005	MO	Carpi	2003			N.C.	III	3
8036006	MO	Castelfranco Emilia	2003			N.C.	III	3
8036007	MO	Castelnuovo Rangone	2003			N.C.	III	3
8036009	MO	Cavezzo	2003			N.C.	III	3
8036010	MO	Concordia sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036011	MO	Fanano	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036012	MO	Finale Emilia	2003			N.C.	III	3
8036014	MO	Fiumalbo	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036017	MO	Guiglia	2003			N.C.	III	3
8036018	MO	Lama Mocogno	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036020	MO	Marano sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036021	MO	Medolla	2003			N.C.	III	3
8036022	MO	Mirandola	2003			N.C.	III	3
8036023	MO	Modena	2003			N.C.	III	3
8036024	MO	Montecreto	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036025	MO	Montefiorino	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036026	MO	Montese	2003			N.C.	III	3
8036027	MO	Nonantola	2003			N.C.	III	3
8036028	MO	Novi di Modena	2003			N.C.	III	3
8036029	MO	Palagano	2003			N.C.	III	3
8036030	MO	Pavullo nel Frignano	2003			N.C.	III	3
8036032	MO	Polinago	2003			N.C.	III	3
8036033	MO	Prignano sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036034	MO	Ravarino	2003			N.C.	III	3
8036035	MO	Riolunato	1927 1937 2003			N.C.	III	3
8036036	MO	San Cesario sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036037	MO	San Felice sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036038	MO	San Possidonio	2003			N.C.	III	3
8036039	MO	San Prospero	2003			N.C.	III	3
8036041	MO	Savignano sul Panaro	2003			N.C.	III	3

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8036042	MO	Serramazzoni	2003			N.C.	III	3
8036043	MO	Sestola	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036044	MO	Soliera	2003			N.C.	III	3
8036045	MO	Spilamberto	2003			N.C.	III	3
8036046	MO	Vignola	2003			N.C.	III	3
8036047	MO	Zocca	2003			N.C.	III	3
8037001	BO	Anzola dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037002	BO	Argelato	2003			N.C.	III	3
8037003	BO	Baricella	2003			N.C.	III	3
8037004	BO	Bazzano	2003			N.C.	III	3
8037005	BO	Bentivoglio	2003			N.C.	III	3
8037006	BO	Bologna	2003			N.C.	III	3
8037008	BO	Budrio	2003			N.C.	III	3
8037009	BO	Calderara di Reno	2003			N.C.	III	3
8037010	BO	Camugnano	2003			N.C.	III	3
8037011	BO	Casalecchio di Reno	2003			N.C.	III	3
8037013	BO	Castel d'Aiano	2003			N.C.	III	3
8037015	BO	Castel di Casio	2003			N.C.	III	3
8037017	BO	Castello d'Argile	2003			N.C.	III	3
8037018	BO	Castello di Serravalle	2003			N.C.	III	3
8037019	BO	Castelmaggiore	2003			N.C.	III	3
8037021	BO	Castenaso	2003			N.C.	III	3
8037022	BO	Castiglione dei Pepoli	2003			N.C.	III	3
8037023	BO	Crespellano	2003			N.C.	III	3
8037024	BO	Crevalcore	2003			N.C.	III	3
8037027	BO	Gaggio Montano	2003			N.C.	III	3
8037028	BO	Galliera	2003			N.C.	III	3
8037029	BO	Granaglione	2003			N.C.	III	3
8037030	BO	Granarolo dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037031	BO	Grizzana Morandi	2003			N.C.	III	3
8037033	BO	Lizzano in Belvedere	2003			N.C.	III	3
8037034	BO	Loiano	2003			N.C.	III	3
8037035	BO	Malalbergo	2003			N.C.	III	3
8037036	BO	Marzabotto	2003			N.C.	III	3
8037038	BO	Minerbio	2003			N.C.	III	3
8037039	BO	Molinella	2003			N.C.	III	3
8037040	BO	Monghidoro	2003			N.C.	III	3
8037042	BO	Monte San Pietro	2003			N.C.	III	3
8037043	BO	Monteveglia	2003			N.C.	III	3
8037044	BO	Monzuno	2003			N.C.	III	3
8037047	BO	Pianoro	2003			N.C.	III	3
8037048	BO	Pieve di Cento	2003			N.C.	III	3
8037049	BO	Porretta Terme	2003			N.C.	III	3
8037050	BO	Sala Bolognese	2003			N.C.	III	3
8037051	BO	San Benedetto Val di Sambro	2003			N.C.	III	3
8037052	BO	San Giorgio di Piano	2003			N.C.	III	3
8037053	BO	San Giovanni in Persiceto	2003			N.C.	III	3
8037054	BO	San Lazzaro di Savena	2003			N.C.	III	3
8037055	BO	San Pietro in Casale	2003			N.C.	III	3
8037056	BO	Sant'Agata Bolognese	2003			N.C.	III	3
8037057	BO	Sasso Marconi	2003			N.C.	III	3
8037058	BO	Savigno	2003			N.C.	III	3

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classificazione	declassificazione	riclassificazione			
8037059	BO	Vergato	2003			N.C.	III	3
8037060	BO	Zola Predosa	2003			N.C.	III	3
8038003	FE	Bondeno	2003			N.C.	III	3
8038004	FE	Cento	2003			N.C.	III	3
8038005	FE	Codigoro	2003			N.C.	III	3
8038006	FE	Comacchio	2003			N.C.	III	3
8038007	FE	Copparo	2003			N.C.	III	3
8038008	FE	Ferrara	2003			N.C.	III	3
8038009	FE	Formignana	2003			N.C.	III	3
8038010	FE	Jolanda di Savoia	2003			N.C.	III	3
8038011	FE	Lagosanto	2003			N.C.	III	3
8038012	FE	Masi Torello	2003			N.C.	III	3
8038013	FE	Massa Fiscaglia	2003			N.C.	III	3
8038015	FE	Migliarino	2003			N.C.	III	3
8038016	FE	Mirabello	2003			N.C.	III	3
8038017	FE	Ostellato	2003			N.C.	III	3
8038018	FE	Poggio Renatico	2003			N.C.	III	3
8038019	FE	Portomaggiore	2003			N.C.	III	3
8038020	FE	Ro	2003			N.C.	III	3
8038021	FE	Sant'Agostino	2003			N.C.	III	3
8038022	FE	Vigarano Mainarda	2003			N.C.	III	3
8038023	FE	Voghiera	2003			N.C.	III	3
8038024	FE	Tresigallo	2003			N.C.	III	3
8038026	FE	Migliaro	2003			N.C.	III	3
8039014	RA	Ravenna	2003			N.C.	III	3
Zona 4								
8033001	PC	Agazzano	2003			N.C.	N.C.	4
8033006	PC	Borgonovo Val Tidone	2003			N.C.	N.C.	4
8033008	PC	Calendasco	2003			N.C.	N.C.	4
8033009	PC	Caminata	2003			N.C.	N.C.	4
8033010	PC	Caorso	2003			N.C.	N.C.	4
8033013	PC	Castel San Giovanni	2003			N.C.	N.C.	4
8033014	PC	Castelvetro Piacentino	2003			N.C.	N.C.	4
8033022	PC	Gazzola	2003			N.C.	N.C.	4
8033023	PC	Gossolengo	2003			N.C.	N.C.	4
8033024	PC	Gragnano Trebbiense	2003			N.C.	N.C.	4
8033027	PC	Monticelli d'Ongina	2003			N.C.	N.C.	4
8033029	PC	Nibbiano	2003			N.C.	N.C.	4
8033032	PC	Piacenza	2003			N.C.	N.C.	4
8033033	PC	Pianello Val Tidone	2003			N.C.	N.C.	4
8033034	PC	Piozzano	2003			N.C.	N.C.	4
8033039	PC	Rottofreno	2003			N.C.	N.C.	4
8033042	PC	Sarmato	2003			N.C.	N.C.	4
8033048	PC	Ziano Piacentino	2003			N.C.	N.C.	4
8035026	RE	Luzzara	2003			N.C.	N.C.	4
8038002	FE	Berra	2003			N.C.	N.C.	4
8038014	FE	Mesola	2003			N.C.	N.C.	4
8038025	FE	Goro	2003			N.C.	N.C.	4